



REGOLAMENTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 219 DEL 13/12/2000

MODIFICATO CON DELIB. C.C. n. 86 DEL 31/03/2010

MODIFICATO CON DELIB. C.C. n. 209 DEL 29/09/2014

Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

2. Le motivazioni che permettono l'applicazione delle disposizioni presenti nel regolamento sono le seguenti:

- l'urgenza;
- la natura della fornitura o dei lavori o dei servizi;
- la complessità delle procedure alternative e l'adeguatezza alle esigenze organizzative alla luce di un'analisi costi - benefici rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge quadro sui lavori pubblici - art. 24, Comma 6 - alle disposizioni contenute nel Regolamento generale di cui all'art. 3 della stessa Legge.

Le stesse regole vengono estese in base al principio dell' analogia ai settori delle forniture e dei servizi sotto soglia ferme restando le tipologie espressamente individuate dal presente Regolamento e ciò fin quando non verrà emanato il Regolamento governativo previsto dall'art. 10 del DPR n. 573. A quell'epoca le norme del presente Regolamento interno che dovessero risultare incompatibili con il Regolamento governativo si intenderanno automaticamente disapplicabili e si procederà per la disciplina interna delle forniture e dei servizi in economia alla necessaria conseguente revisione.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne al comune.

4. Gli articoli seguenti disciplinano le modalità di esecuzione degli interventi in economia.

Art. 3 - Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti lavori il cui importo complessivo non sia superiore a 40.000 euro, Iva esclusa :

- a) riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- b) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- c) manutenzione degli acquedotti, dei gasdotti e delle fontane;

- d) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- e) manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza;
- f) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- g) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del sindaco;
- i) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- j) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
- k) manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, e dei bagni pubblici;
- l) manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- m) manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- n) manutenzione dei cimiteri;
- o) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- p) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, come previsto dagli artt. 88 e 145 del regolamento sui LL.PP. approvato con il d.P.R. 554 del 21.12.1999;
- q) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- r) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- s) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- t) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense.

Art. 4 - Forniture in economia

1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore a 40.000 euro, Iva esclusa :

- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti, uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;

- b) spese per acqua, gas, energia elettrica e telefono;
- c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione anche on line
- d) spese per divulgazione dei bandi di concorso e degli avvisi di gara a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
- e) lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
- f) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
- g) spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'amministrazione;
- h) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali;
- i) spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, quali: spese postali e telegrafiche, valori bollati, svincoli pacchi postali;
- j) anticipazione di sussidi ai bisognosi secondo i regolamenti comunali vigenti;
- k) acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
- l) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;
- m) spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
- n) spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte;
- o) spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
- p) canoni di abbonamento per apparecchi radio e televisioni, per utenza servizio informazioni Ministero Infrastrutture e Trasporti (CED) relativo alle proprietà e provvedimenti veicoli e patenti di guida, spese per rilascio concessioni e relativi canoni e censi (ANAS, F.S. etc.), imposte e tasse a carico dell'ente;
- q) polizze di assicurazione a tutela del patrimonio, degli amministratori, del personale e di quanto disposto dall'amministrazione;
- r) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio, dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale;
- s) polizze RCA, tasse di immatricolazione e circolazione automezzi;
- t) fornitura carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà comunale nonché riparazione e manutenzione degli stessi,
- u) fornitura vestiario ai dipendenti secondo i regolamenti vigenti;
- v) provvista generi alimentari per le mense scolastiche;
- w) fornitura pasti ai dipendenti comunali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- x) acquisti inerenti i seguenti servizi: refezioni scolastiche, scuola materna ed elementare, asilo nido, centri ricreativi estivi, e socio-assistenziali in genere, impianti sportivi gestiti direttamente;
- y) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
- z) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- aa) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- bb) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- cc) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- dd) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- ee) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- ff) acquisti per la protezione civile e strumenti per l'esercizio delle attività di polizia locale, compresi sistemi di videosorveglianza, materiali ed attrezzature per allarmi
- gg) acquisto mobile ed attrezzature d'ufficio;
- hh) acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;
- ii) acquisto materiale di cancelleria, stampati e registri, materiali di consumo per computer, stampanti, macchine per scrivere e calcolatrici;
- jj) acquisto di materiale hardware, software e relativa manutenzione;
- kk) acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- ll) acquisto impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- mm) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- nn) acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;
- oo) acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro compreso dispositivi di protezione individuale e strumenti di autodifesa per la polizia locale
- pp) acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;
- qq) acquisti per allestimenti di convegni e di mostre temporanee
- rr) strumenti, attrezzature di accertamento di violazioni
- ss) Materiale didattico per educazione/sensibilizzazione all'educazione stradale
- tt) materiale per attività di volontariato
- uu) beni connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico

Art. 5 - Servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi il cui importo complessivo non sia superiore a 40.000 euro, Iva esclusa:
 - a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
 - d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
 - e) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature di proprietà comunale;
 - f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
 - g) spese per noleggio mezzi ed attrezzature per gli uffici ed i servizi comunale;

- h)** spese per onoranze funebri;
- i)** riparazioni e manutenzione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
- l)** spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- l¹)** servizi in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- m)** noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- n)** noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- o)** spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- p)** recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- q)** prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- r)** prestazioni per i servizi socio-assistenziali;
- r¹)** prestazioni servizi ed attività culturali, docenze, organizzazione convegni, mostre temporanee e restauro materiali archeologici
- s)** quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
- t)** spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni;
- u)** spese per l'organizzazione di manifestazioni (SIAE), mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi,
- v)** spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, solennità, feste nazionali e ricorrenze varie ;
- w)** servizio di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
- x)** servizio di ufficio stampa e media-relation
- y)** servizio di digitalizzazione documenti cartacei e scansioni
- z)** servizi di stenotipia
- aa)** servizio di riordino e sistemazione archivio cartaceo di deposito e storico
- bb)** servizio elaborazione dati per finalità specifiche in materia tributaria, contabile ecc.....
- cc)** prestazioni di servizi in materia fiscale e contabile
- dd)** servizi necessari per monitoraggio e salvaguardia ambiente, del territorio e prestazioni di servizi in materia ambientale
- ee)** servizi di stampa e notifica verbali per accertate violazioni amministrative e gestione procedimenti conseguenti
- ff)** rimozione fermo, custodia veicoli a seguito violazioni a norme del Codice della Strada o per motivi di sicurezza della circolazione.
- gg)** Servizio di noleggio veicoli
- hh)** Servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico
- ii)** noleggio, installazione, gestione e manutenzione impianti di videosorveglianza, allarmi, impianti/attrezzature per rilevazione violazioni
- jj)** servizi inerenti la numerazione civica comunale
- kk)** servizi legali
- ll)** Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata;
- mm)** servizi attinenti all'urbanistica, alla paesaggistica e all'ambiente;

- nn) servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
- oo) servizi tecnici di sperimentazione tecnica e analisi.
- pp) Servizi tecnici di collaudo, Relazioni geologiche, prevenzione incendi e impianti

Art. 6- Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

2. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 7 - Responsabili del procedimento

1. Il servizio tecnico comunale è responsabile dei lavori, delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia,

2. L'ufficio economato e gli altri uffici comunali sono responsabili dell'esecuzione in economia dei servizi e delle forniture il cui acquisto non compete al servizio tecnico.

Art. 8 - Gestione dell'esecuzione in economia

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con la semplice comunicazione, da parte del responsabile del servizio interessato all'intervento o comunque da parte del tecnico incaricato, al responsabile del procedimento come individuato all'art. 7.

2. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi indicati al successivo articolo 9.

Art. 9 - Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia

1. La comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, sotto forma di relazione tecnica, deve contenere:

- a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
- b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- c) l'importo presunto della spesa;
- d) le caratteristiche tecniche dell'intervento.

2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal responsabile competente.

3. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone gli atti necessari da sottoporre all'approvazione del responsabile del servizio, mediante emanazione di propria determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo 18.02.2000, n. 267, con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio,

4. Le determinazioni del responsabile del servizio di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Con la determinazione il dirigente indica anche le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato dagli articoli 10 e 11.

5. L'inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni dirigenziali siano divenute esecutive.

Art. 10 - Modalità di affidamento

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta, limitatamente all'acquisto di materiali, che al cottimo fiduciario, la modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:

a) **fino a 20.000 euro**, mediante affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

b) **tra i 20.000 e i 40.000 euro**, mediante indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello di preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata la procedura di affidamento.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

2. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni o l'elenco delle forniture, lavori e servizi o l'elenco dei servizi, lavori e forniture;
- b) i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

7. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie relative alle forniture e servizi.

Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le voci di capitolato relative a forniture e servizi, rispetto a quelle accessorie dei lavori, potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio "unicamente del prezzo più basso" o quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, secondo la natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

4. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 11 - Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento provvede per il tramite del responsabile del servizio, all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal responsabile del procedimento. Detti buoni devono poi essere allegati alla regolare fattura.

3. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui al precedente art. 9.

4. I contratti per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Art. 12 - Interventi in economia mediante cottimo fiduciario - Il contratto di cottimo

1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo; per gli interventi inferiori a 50.000 euro, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al comune. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.

2. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il responsabile del servizio competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- l'elenco degli interventi conferiti;
- i prezzi unitari per le opere e per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- le modalità di pagamento;
- le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture;
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
- quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti.

3. Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

1) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione lavori e da riportare in una nota riassuntiva di servizio in economia;

2) stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal tecnico incaricato. In questo caso si terrà

un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

4. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi.

5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post - informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari, nei casi previsti per legge.

Art. 13 - Certificazione antimafia e Piani di Sicurezza.

1. Per i lavori di cui al presente regolamento vale come certificazione antimafia l'apposito certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., con riportata l'apposita dicitura.

2. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento-direttore dei lavori:

a) per il sistema in amministrazione diretta, in un registro su cui annota le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli, ecc.;

b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ove annota i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

2. Il direttore dei lavori annota su n altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti eseguiti e il riassunto delle note settimanali.

3. Le fatture e, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del direttore lavori.

Art. 15 - Buoni-ordinativi di fornitura

1. L'ordine di acquisto delle forniture avviene mediante compilazione di apposito atto di ordinazione (es. buono) o tramite comunicazione al fornitore.

Art. 16 - Lavori non contemplati nella perizia - progetto

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia - progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del responsabile del servizio.

Art. 17 - Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del dirigente, che finanzia la maggiore spesa occorrente. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti dei **200.000 Euro**, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori - responsabile del

procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 148 del regolamento di attuazione della legge n. 109/94 approvato con il d.P.R. 554/99.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture.

Art. 18 - Collaudo - Liquidazione

1. Per i lavori a cottimo, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo. L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente, deve risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

2. Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il tecnico stesso rilascia un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale indica:

- a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali proroghe autorizzate;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) gli eventuali infortuni;
- h) i pagamenti in acconto;
- i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- l) i periodi di collaudo;
- m) le eventuali riserve;
- n) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

4. I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal responsabile del servizio.

5. Per le forniture la liquidazione avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.

6. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune.

7. L'ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, trasmette copia del documento al responsabile del procedimento per la verifica della rispondenza all'ordine.

8. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi.

9. Il responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura:

- l'atto di ordinazione;
- la destinazione dei beni forniti;
- il proprio benestare alla liquidazione.

10. In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne deve fare oggetto di rapporto scritto al dirigente che assumerà i provvedimenti conseguenti.

11. La liquidazione avviene con atto del responsabile del servizio secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità.

Art. 19 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del responsabile del servizio, o tramite liquidazione diretta sulla fattura.

2. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene mediante ordinativi emessi dall'ufficio di ragioneria sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal responsabile del servizio competente, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 20 - Penali

1. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.

2. In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 21 – Lavori, Servizi e Forniture di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 12, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi di forniture e servizi entro il limite di **200.000 Euro** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

4. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

5. Qualora un lavoro, una fornitura o un servizio intrapresi per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce i vigenti regolamenti comunali in materia, ed entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.